

LI^a TORNATA

SABATO 14 FEBBRAIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag. 1701
Disegni di legge (Fine della discussione di):	
« Modificazioni al Testo Unico della legge elettorale politica 13 dicembre 1923, n. 2694 »	1701
Oratori:	
BONI	1709
BOSELLI, <i>presidente dell'Ufficio Centrale</i>	1708
DALLOLIO ALBERTO	1709
FEDERZONI, <i>ministro dell'interno</i> 1701 <i>passim</i>	1724
FERRI	1710
FRACASSI	1711
RICCI FEDERICO	1724
SCHANZER, <i>relatore</i> 1711 <i>passim</i>	1722
Approvazione di un ordine del giorno —	1711
Relazioni Presentazione di	1708
Sull'ordine del giorno	1729
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1729

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per l'interno.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni sette il senatore Borsarelli.

Se non si fanno osservazioni il congedo si ritiene accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Modificazioni al Testo Unico della legge elettorale politica 13 dicembre 1923, num. 2694** » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Modificazione al Testo Unico della legge elettorale politica 13 dicembre 1923** ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Onorevoli senatori, le considerazioni chiaramente prospettate ieri dall'onorevole relatore hanno sgomberato il terreno della discussione da molti elementi di dissenso e di controversia. A me non resta se non aggiungere brevi considerazioni per raccomandare l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato all'esame di questa Assemblea.

Ma anzitutto io desidero fare una breve dichiarazione di ordine preliminare. Qualcuno degli oratori ha ricordato qui il diritto assoluto del Senato di intervenire in questa materia, tanto più trattandosi di una legge che ha uno squisito carattere costituzionale. Osservo che era superfluo rivendicare tale diritto di fronte ad un Governo che non lo ha mai messo, nè avrebbe potuto mai metterlo in dubbio; di fronte ad un Governo che, d'altronde, ha mostrato, anche di recente, il suo altissimo concetto della funzione legislativa del Senato con

l'investire questa Alta Assemblea della delibazione e della decisione di problemi di straordinaria importanza nazionale.

In altri tempi bensì fu da taluni derisa l'autorità di questa Assemblea e da taluni fu perfino sconciamente reclamata la sua soppressione (*approprazioni*), ma sono costoro tra quelli che oggi si atteggiavano a vindici delle istituzioni e della costituzione (*approprazioni, applausi*). Né d'altronde, onorevoli senatori, si manca in alcun modo alla reverenza dovuta verso questo Alto Consesso, quando si ricorda che ciascuna riforma elettorale è, per sua natura, delicata in quanto importa o può importare modificazioni alla costituzione di quello stesso organo che la decide, specialmente quando, come in questo caso, i dissensi enunciati non riguardano tanto un testo elaborato dal potere esecutivo, quanto un testo già approvato dalla stessa Assemblea elettiva. Così il Governo ritiene di agire con perfetta correttezza nell'ambito della fiducia politica accordatagli finora dal Parlamento, quando afferma che, per ragioni d'indole generale ed obbiettiva, non è opportuno che sia ritardata la definitiva acquisizione di questo essenziale elemento di sistemazione della vita nazionale.

Le critiche degli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione hanno, come or ora notavo, avuto particolare riflesso agli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento al testo del disegno di legge così come era stato formulato dal Governo. Vi sono stati alcuni onorevoli senatori di opposizione che ci hanno offerto questo simpatico spettacolo di difendere il Governo nella sua opera contro la Camera, che l'aveva in qualche modo guastata o resa meno perfetta.

Debbo ringraziare gli onorevoli senatori per cotesta difesa; ma, anche per non essere inferiore ad essi nella doverosa cavalleria, alla mia volta debbo difendere la Camera.

Ed affermo che, all'infuori di qualsiasi considerazione di carattere generale e pregiudiziale, è desiderabile e, a mio avviso, necessaria, anche per ragioni di merito, l'approvazione del testo del disegno di legge così come è stato presentato all'esame di questa Alta Assemblea. Infatti le questioni che sono state sollevate nella discussione sono, concretamente, di modesto rilievo; e mi riprometto di dimostrarlo senza grande sforzo.

Le critiche che sono state mosse appaiono sostanzialmente ingiustificate e le proposte di emendamenti che furono enunciate, tuttoché molto autorevolmente presentate dall'Ufficio centrale, secondo me non possono e non debbono essere accolte.

Ma prima di addentrarmi in questa materia vorrei domandare al Senato il permesso di rispondere con un accenno rapido e succinto ad una osservazione di carattere personale, mossami dall'onorevole senatore Abbiate, che mi duole di non veder presente nell'aula.

PRESIDENTE. Il senatore Abbiate ha scusato la sua assenza dovuta a gravi ragioni di famiglia.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Sono sicuro d'interpretare i sentimenti non soltanto del Governo ma di tutti i presenti nell'inviare a lui gli auguri migliori perchè le ragioni delle sue presenti preoccupazioni possano felicemente essere dissipate. (*Vire approprazioni*).

Comunque, debbo raccogliere un rilievo dell'onorevole senatore Abbiate, a proposito di un giudizio che egli volle farmi l'onore di ricordare sul collegio uninominale e sul sistema proporzionale, giudizio che ebbi effettivamente a manifestare nel 1919. Io non aggiungerò parola a quanto fu ieri molto efficacemente detto dall'onorevole relatore sulla questione, sotto il suo duplice aspetto dottrinario e pratico, ma tengo a dichiarare al Senato che, a mio avviso, questa dei sistemi elettorali veramente non può dirsi materia [di fede; è, a mio avviso, unicamente materia strumentale, soggetta cioè a diversità di apprezzamento a seconda delle circostanze e sempre alla stregua di una valutazione puramente contingente e realistica.

Io fui nel 1919 sinceramente fautore della proporzionale, e non credo aver ragione di dolermene; ma non fui mai proporzionalista nel vero senso della parola, in quanto il proporzionalismo è effettivamente se non una fede, come giustamente il senatore Crispolti non desidera si dica, per lo meno una teologia o se si vuole una ideologia, cioè una dottrina sistematica la quale deduce da premesse astratte applicazioni conseguenziarie che possono aver ripercussioni d'una portata veramente illimitata, ripercussioni che noi nella vita politica nostra, nella funzionalità dei nostri Istituti politici, abbiamo dolorosamente sperimentate.

Sta di fatto che nel 1919 si imponeva storicamente una necessità di rinnovamento di tutte le antiche incrostazioni di tradizioni locali, di clientele personali in cui aveva finito per intristire la vita nazionale ancora conformata a un tipo di organizzazione casalinga, ristretta, come poteva essere, in una Nazione ancora chiusa, in un ambito modesto di costumi, di bisogni e di aspirazioni, come doveva essere in uno Stato che non si era ancora cimentato nella più tragica e nella più vittoriosa delle prove.

Ora era necessario, in un paese che aveva superato la immane crisi della grande guerra e che doveva organizzarsi e prepararsi per una comprensione più vasta delle proprie esigenze e dei propri destini, aprire la via alle grandi correnti, indire la lotta sulla base dei grandi principi, orientare la sua attività politica sui programmi generali.

Questa è la ragione per la quale sembrò necessario uscire da questo sistema ristretto che, mantenuto ancora dopo la grande guerra, avrebbe fatalmente riprodotto una situazione politica che non avrebbe più corrisposto alle mutate condizioni di vita e di spirito dell'Italia. Comunque, le condizioni che allora furono propugnate si sono realizzate, perchè oggi le grandi correnti esistono, oggi la lotta sulla base dei programmi di partito c'è, c'è tanto, anzi, che ci preoccupa, così che sentiamo la necessità appunto di temperarla, di coordinarla, di disciplinarla nuovamente, conducendo questa lotta appunto ad un'aderenza più rigorosa agli interessi concreti della vita del Paese. Comunque c'è stata l'esperienza. Ebbene, l'esperienza ha mostrato che quel rimedio, se portò del bene, portò anche degli inconvenienti e dei pericoli gravi, quelli precisamente che furono illustrati, nella relazione scritta e nel discorso di ieri, dall'on. Schanzer. Ad ogni modo l'esperienza una cosa ha dimostrato, che in una misura, sia pure ridotta, molti degli inconvenienti che si rimproveravano, e che noi rimproveravamo al Collegio uninominale, si sono perpetuati anche attraverso i due sistemi plurinomialisti che furono in seguito adottati; perchè non vi è dubbio che nel 1919 e nel 1921 la formazione delle liste fu fatta praticamente col concetto di sommare insieme tanti Collegi uninominali, vale a dire che ciascun candidato portò, o presunse di portare, quel tanto di voti personali che egli

riteneva di raccogliere in una determinata zona. Su per giù qualcosa di simile avvenne anche nella formazione delle liste, nessuna esclusa, l'anno scorso, quando non vi fu più, è vero, quella specie di sistematico fratricidio che si era impegnato fra i candidati di una stessa lista, nel 1919 e nel 1921, allo scopo di riuscire, e quindi, in sostanza, di non far riuscire i compagni di lotta; ma si determinò pure una gara di preminenze che consisteva nel raccogliere il maggior numero possibile di voti personali.

In conclusione il collegio uninominale non è mai morto nel nostro Paese. Esso è effettivamente sopravvissuto agli esperimenti del 1919, del 1921 e del 1924.

Noi oggi, onorevoli senatori, non facciamo in fondo che riconoscere di fatto e di diritto questa sua sopravvivenza. Quindi non esiste in sostanza la contraddizione che si è preteso di rimproverarmi.

E veniamo al merito della riforma.

L'onorevole senatore Abbiate e altri oratori hanno accennato una censura, che però non è arrivata fino alla formulazione di una proposta di emendamento, per una disposizione contenuta nel disegno di legge, quella cioè relativa all'abolizione del ballottaggio.

Mi preme di riaffermare che questa disposizione non rappresenta tanto una assimilazione mimetica di un classico cap-saldo della legislazione inglese, quanto offre un elemento essenziale alla realizzazione di quel principio che costituisce, per il presente Governo, una assoluta necessità, quella, cioè, di garantire attraverso la formazione dell'assemblea elettiva, il formarsi di una maggioranza sicura e omogenea, la quale renda stabile ed efficace l'opera del potere esecutivo. Perciò può esserci dissenso nell'accettare o no questo principio, ma, una volta che lo si accetta, tutte le critiche di dettaglio necessariamente cadono.

Gli stessi censori di questa abolizione hanno parlato contro la immoralità delle coalizioni elettorali di vari partiti; ora è evidente che la immoralità consisteva soprattutto nel patteggiamento e nel compromesso dell'ultima settimana, quando si vedevano candidati e partiti, che avevano violentemente polemizzato per venti giorni, l'ultima settimana riconciliarsi e unirsi in vista di un risultato immediato da raggiungere.

Si è criticato il modo per la formazione delle circoscrizioni. Su questo punto non vi è dubbio essere necessaria la delega legislativa: fu data anche con la legge del 1919, come osservò lo stesso on. Ruffini. Egli disse: sta bene, ma allora in fondo si trattava di cosa di poco momento perchè ad ogni modo era stabilito che la base per le nuove circoscrizioni era costituita dall'unità storica ed amministrativa della provincia. A mio avviso questo argomento - me lo permetta l'on. Ruffini - non solo non prova nulla, ma se mai si ritorce contro la tesi che egli ha enunciato, in quanto che, trattandosi di stabilire come dovessero eventualmente raggrupparsi queste provincie, si impegnavano gli interessi politici, economici, ideali di territori incommensurabilmente più vasti, che involgevano naturalmente questioni di una importanza infinitamente maggiore di quelle che non possono essere connesse all'attribuzione di un mandamento o di un comune a questo o a quel Collegio uninominale.

Basterà ricordare - e cito solo questo esempio non perchè sia l'unico, ma perchè è il più caratteristico - la questione gravissima che allora si dibatté riguardo all'attribuzione della provincia di Rovigo, lungamente contrastata tra Padova e Ferrara, e che nelle elezioni del 1919 fu precisamente attribuita a Ferrara e in quelle del 1921 fu attribuita a Padova. Se nessuno trovò nulla da obiettare circa la capacità del Governo di deliberare su una questione di così straordinaria importanza, che poteva avere, come ebbe, ripercussioni concrete di carattere elettorale politico di grandissimo momento, mi sembra non sia ragionevole oggi mettere in dubbio la stessa capacità per quel che può riguardare territori di minima entità. Senza contare questo, che ancora si poteva sostenere che per la attribuzione e la distribuzione delle provincie nelle circoscrizioni plurinomiali un'assemblea avesse la pratica, materiale possibilità di discutere e di decidere: ma allorchè si tratta di materia così minuziosa, così frastagliata, come quella della formazione dei Collegi uninomiali, la delega è assolutamente indispensabile.

L'on. Ruffini ha voluto bensì con una di quelle rievocazioni storiche, delle quali è a giudizio di tutti, maestro, attribuire a questo eccesso di potere del Governo rispetto al Par-

lamento una delle cause di decadimento della Francia sotto il secondo impero, quando appunto quella delega ebbe il suo pieno vigore. Io credo che egli una volta tanto abbia un pochino esagerato nella valutazione di un elemento di evoluzione storica. E, ad ogni modo, poichè egli stesso ha ricordato che questa stessa disposizione vige nel diritto pubblico americano, io non posso fare a meno di osservargli che la buona compagnia degli Stati Uniti d'America può francheeggiare qualsiasi coscienza democratica.

In concreto, il governo accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale in materia: ed aggiungo di più che ritiene assolutamente indispensabile procedere con la maggiore rapidità possibile alla determinazione delle circoscrizioni.

Ed eccoci alle due questioni delle quali si sono maggiormente intrattenuti gli oratori che hanno partecipato a questa discussione; alle questioni relative alla dichiarazione della candidatura, al numero delle firme necessarie e al termine stabilito per la presentazione delle candidature.

Anzitutto si deve osservare che sul principio in realtà dissensi non ci sono stati. Si è ammesso che la dichiarazione di candidatura sia oggi necessaria e soprattutto praticamente consigliabile. Si è fatta in sostanza unicamente questione di numero, numero di firme, numero di giorni. Perchè la dichiarazione di candidatura è oggi utile e necessaria? La ragione è evidente. Con l'estensione del suffragio agli elettori analfabeti, il principio, che in realtà ebbe sempre soltanto un valore astratto, dell'assoluta libertà per l'elettore di scegliere personalmente il proprio preferito, non ebbe più alcuna possibilità di realizzazione, perchè bisognò mettere tutti gli elettori in una posizione di assoluta eguaglianza di fronte al problema della scelta del loro rispettivo candidato. Bisognò chiudere per dir così la lotta, circoscrivere in un ambito ristretto di nomi noti, determinati il più che fosse possibile, almeno esteriormente, anche attraverso un contrassegno che li rendesse riconoscibili per parte di chi non sa nè leggere nè scrivere. Ora, data questa pratica necessità, molti inconvenienti si sono via via manifestati nei diversi sistemi di votazione che noi successivamente, ed altri

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1925

paesi che si trovano in condizioni simili, siamo venuti adottando. Questi inconvenienti possono essere in qualche modo riparati, ma allora altri ne sorgono, perchè sono inerenti alla stessa difficoltà del sistema. E la pretesa di avere un sistema elettorale assolutamente perfetto, tanto più quando si è esteso il voto agli analfabeti, diventa addirittura irrealizzabile. Bisogna contentarsi di cercare il sistema meno imperfetto.

Ora l'altro ramo del Parlamento, modificando il testo dell'art. 52 come era stato proposto dal Governo, ha portato a 400 il numero delle firme necessarie per la dichiarazione di candidatura. Secondo me la cosa non ha una grande importanza e non ha soprattutto tale importanza da rendere necessario il riesame del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento. Questa disposizione, come quella relativa al termine dei sette giorni, deve, appunto come ora accennavo, non essere considerata isolatamente in sé stessa, ma messa in correlazione con tutto il sistema su cui si fonda il disegno di legge.

Si sono di fatto soppressi i ballottaggi e si è stabilito che sia proclamato eletto il candidato che abbia avuto il maggior numero di voti, senza precisazione di un minimo, nell'ipotesi di lotta fra due o più candidati, e addirittura si è stabilita l'immediata proclamazione dell'unico candidato.

Ora ciò ha reso necessario un provvedimento che assicuri la maggiore serietà possibile delle candidature. Si è ritenuto che per garantire la serietà delle candidature, ciascuna di queste dovesse essere presentata con quel dato numero di firme. Questa cifra di 400 firme è sembrata esagerata e si è ritenuto da qualcuno che essa potesse compromettere il segreto del voto. Si dice: con tre candidature in ciascun collegio, vi sono 1200 elettori, che debbono in qualche modo rinunciare al diritto della segretezza del loro voto. Come fu già osservato da qualcuno degli oratori, oggi avremo in ciascun collegio oltre 21,000 iscritti; pertanto i 1200 sottoscrittori di ben tre candidature rappresentano soltanto il ventesimo circa degli elettori iscritti in ciascun collegio, e non si deve d'altra parte dimenticare che di regola i 400 firmatari sono proprio quelli che abitualmente in ogni lotta elettorale si mettono in evidenza per la propaganda di

ciascun candidato o che in un modo o nell'altro, per la loro appartenenza notoria al partito di cui il candidato è emanazione, affermano già visibilmente la loro intera solidarietà con il candidato stesso. D'altra parte l'inconveniente che ho accennato perde gran parte del suo valore se si considera che, senza la garanzia delle 400 firme, si potrebbe avere per esempio l'immediata proclamazione dell'unico candidato nella persona di qualche arrivista senza scrupoli e senza seguito, che approfittasse, senza possibilità di opposto rimedio, della dichiarata astensione della più gran parte del corpo elettorale di un dato collegio. Vale a dire, riapparirebbe quell'inconveniente che qualcuno degli oratori, che hanno partecipato alla presente discussione, paventava in rapporto con altre disposizioni contenute nel disegno di legge. In questo caso non è disprezzabile la maggiore garanzia che è costituita da un nucleo di 400 firme di elettori consapevoli e che affermano pubblicamente la loro tendenza politica. Ad ogni modo io ritengo che non sia prudente rinunciare a questa garanzia, e faccio presente agli onorevoli senatori che anche questa disposizione deve essere inquadrata nella situazione politica quale oggi si è delineata storicamente nel nostro paese. Noi non possiamo più considerare questo punto della questione con la stessa mentalità con cui l'avremmo considerato nel 1913. Oggi nel nostro paese è sorto e si è ingigantito lo spirito d'organizzazione dei partiti.

Oggi non è più come un tempo in cui, per esempio, la raccolta di queste 400 firme sarebbe stata il risultato della fatica personale del candidato, dei suoi amici e dei suoi galoppini, ma esiste già, quasi dappertutto, o efficiente o virtuale, una forza politica che per ciascuna tendenza attende soltanto di essere inquadrata e utilizzata a questo scopo. La stessa ragione, che ha una evidenza storica indubitabile, si riproduce per quel che riguarda la disposizione relativa al termine dei sette giorni. Naturalmente con il ritorno al collegio uninominale l'ambito territoriale di ogni singolo collegio è assai ristretto. Ciascun collegio è formato o addirittura in certi casi di una parte di un solo comune, o di un solo comune, o di pochi comuni contermini e riuniti da comunicazioni che nella determinazione delle circoscrizioni elettorali si

deve cercare siano le più facili e le più rapide possibili. Ma poi, come espressamente dice l'articolo 52, le 400 firme possono essere raccolte anche in atti separati, ciò che importa che più persone possano contemporaneamente mettersi in giro per il collegio e raccogliere le firme degli elettori con l'ausilio di più notai. La legge naturalmente ammette l'autentica anche per parte delle cancellerie giudiziarie. Né vale l'osservazione che fu fatta dall'onorevole Ferri, il quale diceva che il termine dei sette giorni, anzi dei sei giorni e mezzo, poteva essere ulteriormente ritardato dal fatto che la « Gazzetta Ufficiale » nei lontani comuni di montagna arriva tardi e non può portare utilmente a tutti gli elettori, o quanto meno a tutti gli interessati, la tempestiva notizia dell'avvenuto scioglimento della Camera. Infatti è prescrizione tassativa della tradizione, se non della legge scritta, che, appena avvenuto lo scioglimento della Camera (si è fatto sempre così e necessariamente si farà sempre così), il Governo faccia noto a tutti i Prefetti che tale provvedimento è già stato sanzionato dalla firma Sovrana, ed il Governo ordina a tutti i Prefetti di farlo conoscere, alla loro volta, a tutti i sindaci dei comuni sottoposti alla loro giurisdizione. Quindi non è assolutamente pensabile quell'ulteriore ritardo a cui l'onorevole Ferri accennava.

Ad ogni modo è ingenuo, onorevoli senatori, ritenere che i candidati si mettano a raccogliere le firme soltanto dopo la pubblicazione del Decreto che indice le elezioni. Le firme si devono, di fatto, raccogliere e autenticare allora, ma, se potessi dare un consiglio a tutti i candidati, che già pullulano (*ilarità*) in tutti i futuri 560 collegi d'Italia, non esiterei a dire che la raccolta può essere predisposta ed organizzata preventivamente.

LAGASI. Manca l'autentica.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi permetta, onorevole Lagasi. Io debbo rilevare la sua interruzione perchè non debbo lasciare né Lei né il Senato sotto l'impressione che io abbia consigliato una trasgressione formale o sostanziale della legge. Io affermo che nulla vieta che s'impegnino preventivamente 400 o 500 elettori perchè poi, in quel determinato momento, siano per dare la loro firma presso quei dati incaricati, che possano fin da ora essere

scelti e delegati allo scopo. Questa è una norma elementare di organizzazione elettorale. Ella ha appartenuto alla Camera elettiva in quei tempi in cui lo spirito di organizzazione non era arrivato alla perfezione a cui è giunto oggi (*morì*).

D'altra parte la brevità del termine offre anche essa un vantaggio, precisamente in ordine a taluni inconvenienti, che per altro motivo e a proposito di altre disposizioni, furono segnalati da taluno degli oratori. Cioè questa brevità assicura la spontaneità delle candidature già affermatesi nella pubblica opinione, elimina automaticamente i candidati senza seguito ed evita, per quanto è possibile, dannosi patteggiamenti e disonorevoli ricatti per la presentazione e il ritiro di candidature fittizie.

E poi, onorevoli senatori, se questa disposizione può giovare a qualcuno, può giovare in fondo soprattutto agli avversari del Governo e del partito di cui esso è l'emanazione, perchè è evidente che il Governo ed il partito, di cui esso è l'emanazione, avranno interesse, se mai le elezioni dovranno aver luogo, a che si moltiplichino le candidature; e quindi qualunque inceppamento al moltiplicarsi di queste candidature è una circostanza che non giova ma nuoce.

L'onorevole senatore Ruffini ha accennato a qualche rilievo di dettaglio che merita una particolare attenzione, non tanto per la portata politica, che egli stesso ha escluso vi si possa ravvisare, ma in quanto, se avesse obiettivo e solido fondamento, realmente potrebbe dare qualche trepidazione a coloro che si accingono ad approvare integralmente il testo del disegno di legge, così come è sottoposto all'esame del Senato. Alludo particolarmente alla contraddizione che egli ha rilevato fra le disposizioni degli articoli 53 e 89 nella parte in cui stabiliscono i termini entro cui gli impiegati, agli effetti della eleggibilità, debbono lasciare l'ufficio, in quanto, dei due articoli citati, il 53 si riferisce alla data del decreto di convocazione dei comizi, mentre l'89 si riferisce alla data delle elezioni.

Io non ho nessuna difficoltà di riconoscere che tale contraddizione scaturisce da una imperfezione non rilevata tempestivamente quando fu emendato l'art. 89 del testo ministeriale; debbo peraltro dichiarare a titolo di interpre-

tazione autentica, trattandosi di un disegno di legge che emana dalla iniziativa del Governo, che non può esservi dubbio quale delle due disposizioni debba avere la prevalenza, perchè l'art. 89 contiene evidentemente la disposizione normativa, nella quale si stabilisce senza equivoco che gli impiegati, agli effetti della eleggibilità, debbono aver lasciato il proprio ufficio tre o sei mesi prima della data delle elezioni, mentre la disposizione dell'art. 53 è di natura essenzialmente procedurale e non può derogare all'altra che ha carattere, a mio avviso, imperativo.

Un'altra contraddizione fu rilevata dal senatore Ruffini circa le disposizioni degli articoli 52-53 e 100 relative alla accettazione delle candidature. Dopo quanto gli fu bene risposto in proposito dall'onorevole relatore, è superfluo che io dichiari che anche su questo punto, secondo il pensiero del Governo, il limite dei due collegi funziona per tutti i candidati, siano essi, o non, deputati uscenti.

Vi sono, nel principio del collegio uninominale, dei gravi inconvenienti; vi sono, come già fu osservato, nell'adozione del principio della capacità elettorale riconosciuta agli alfabeti, degli inconvenienti non meno gravi: ma, se si vuole accettare l'uno e l'altro principio, bisogna necessariamente prenderne, oltre che l'attivo, anche il passivo.

L'abolizione del ballottaggio, che noi abbiamo ritenuta indispensabile per la sincerità e la moralità della lotta, ha importato necessariamente l'abolizione del *quorum* per la elezione. La proclamazione automatica dell'unico candidato implica l'ipotesi che ne fruisca anche un deputato uscente non conosciuto; ma, come già dissi, in fondo il collegio uninominale non è mai morto; ciascuno dei deputati uscenti, anche eletti col sistema deliberato dal Parlamento nel 1923, aveva una sua base, che era il suo vecchio collegio uninominale, o quel collegio uninominale che egli ha creduto di potersi costituire.

Comunque, ciascun sistema elettorale deve essere sottoposto al vaglio dell'esperienza. Con un esame preventivo, basato unicamente su ipotesi, si corre, oltre tutto, il rischio, — per voler riparare ad un inconveniente che si è creduto di riconoscere, — di causare altri inconvenienti nuovi e non più riparabili.

Ma la questione è un'altra: la questione, onorevoli senatori, sta tutta nella buona fede che si riconosce a chi domanda la vostra approvazione per il disegno di legge. E soprattutto non si deve tacere una cosa che da troppi fu dimenticata durante questa discussione: non si deve tacere che le disposizioni più o meno favorevoli ai deputati uscenti sono tali anche per un numero cospicuo di coloro che non militano a favore del Governo. Si è troppo parlato di situazione privilegiata dei deputati uscenti, quasi col presupposto che questa situazione debba, se mai, favorire esclusivamente, o quasi esclusivamente, il Governo e i suoi amici.

Si è fatto intendere che quelle disposizioni siano state immaginate unicamente allo scopo di consolidare e perpetuare artificialmente l'attuale stato di cose. Niente affatto, onorevoli senatori, e permettemi di ricordarvi una cosa infinitamente banale, presente alla memoria di ciascuno, ma che pure viene in acconcio per demolire questo argomento che fu continuamente accennato dagli avversari. È notorio che l'assemblea elettiva ha press'a poco 335 deputati favorevoli al Governo e 200 oppositori, ai quali naturalmente bisogna aggiungere quei 25 nuovi mandati per giungere alla cifra di 560, che il disegno di legge determina e per i quali naturalmente il partito del Governo e i partiti avversari dovranno presentare candidati nuovi.

Come voi vedete, tra l'un nucleo e l'altro non è tale affatto la differenza da autorizzare i dubbi e le critiche che furono qui manifestate. Si tratta di cosa che può essere, a mio avviso, accettata con tranquilla coscienza, con la coscienza cioè di garantire un interesse di obbiettiva giustizia e d'imparzialità. E a proposito della Camera, fu da taluni accentuata qui la censura ad uno spirito di unilateralità e di egoismo con cui essa avrebbe cercato di predisporre quelle tali clausole a suo profitto. Sono sicuro di interpretare l'animo di tutti i senatori presenti, quando dichiaro di dover respingere simile apprezzamento. In linea di fatto, l'altro ramo del Parlamento ha accettato con mirabile disciplina questo provvedimento, e nell'approvarlo ha dimostrato d'ispirarsi ad un senso altissimo di responsabilità e di consapevolezza degli interessi del Paese. (*Approvazioni*).

Ora, onorevoli senatori, rimane innanzi a voi il provvedimento, non tanto nella lettera delle

sue particolari disposizioni, quanto nell'essenza del suo significato politico e ideale. Voi sapete quali sono le condizioni dalle quali questa riforma è scaturita, quali sono le condizioni che essa intende influenzare e determinare. Il problema della presente situazione si pone così: noi vogliamo totalmente esaurire nel pieno esercizio della legalità, l'impeto rivoluzionario che suscitò e accompagnò il fascismo, ma vogliamo nello stesso tempo compenetrare intensamente dello spirito nazionale, ossia dell'essenza stessa del fascismo, la vita delle patrie istituzioni. (*Appl. prorazioni*).

La presente riforma tende a inquadrare definitivamente i partiti, tutti i partiti, a cominciare da quello che oggi domina e regge la vita del Paese, nella funzionalità e nella disciplina dello Stato.

Questo non è soltanto l'ideale del Governo, non è soltanto il fine altissimo a cui s'ispira tutta l'opera del nostro Capo, ma è soprattutto l'interesse del Governo. Nessuno ha il diritto di dubitare della nostra buona fede. Il Senato, approvando il disegno di legge, così come noi abbiamo avuto l'onore di sottoporlo al suo esame, conforterà e avvalorerà la volontà del Governo per la pacificazione e la prosperità della Nazione. (*Applausi vivi e prolungati. Si applaude anche da una tribuna pubblica*).

PRESIDENTE. Ordino agli uscieri di far immediatamente uscire dalle tribune quell'individuo che si è fatto lecito di intervenire nella discussione con applausi. (*Appl. prorazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Wollemborg a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

WOLLEMBORG. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Wollemborg, della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Avendomi l'Ufficio centrale espresso il desiderio di riunirsi, prima del passaggio alla discussione degli articoli, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta è sospesa (ore 16).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 16,25).

Ha facoltà di parlare il Presidente dell'Ufficio centrale.

ROSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Onorevoli senatori, l'Ufficio centrale, come ha chiaramente esposto nella sua relazione, ha interpretato il mandato conferitogli dagli Uffici del Senato nel senso di doverlo mantenere sul terreno di un esame tecnico del disegno di legge e come frutto di questo esame tecnico abbiamo presentato al Senato un certo numero di emendamenti.

Le dichiarazioni del Governo hanno posto la questione sopra un altro terreno, cioè su quello della opportunità politica di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, e di non esporre l'acquisizione alla nostra legislazione dell'Istituto del Collegio uninominale ai pericoli che dal ritardo dell'approvazione del disegno di legge potrebbero eventualmente derivare. L'introduzione di questo elemento politico nella questione fa sì che l'Ufficio centrale, che è stato concorde sul terreno tecnico, ed unanime per quasi tutti gli emendamenti proposti, non si trova oggi concorde di fronte alla questione, diviso per metà.

In questo stato di cose l'Ufficio centrale, convinto che gli emendamenti tendono al perfezionamento tecnico della legge, non li ritira, lasciando libero il Senato d'ogni suo apprezzamento e d'ogni sua decisione, mentre l'Ufficio centrale in vista della nuova situazione, che coinvolge elementi di carattere politico, si asterrà da prender parte alla votazione degli emendamenti. (*Appl. prorazioni*).

BONI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1925

BONI. « Quando la rettitudine declina, quando l'ingiustizia trionfa, o figlio di Bharata, ha luogo una mia nuova Incarnazione, per proteggere i buoni, per punire i malvagi, per ricondurre sulla terra il regno della Giustizia ». Queste parole del *Bhagavad Gita*, il più mirabile poema filosofico-religioso dell'antica India, dei nostri Aria-padri, mi tornavano alla mente il giorno della Marcia su Roma, quando venne sul Palatino il barone Alberto Blanc, ora deputato al Parlamento, a chiedermi quale sarebbe stato il mio atteggiamento verso il Duce del fascismo; risposi che, due giorni prima, avevo già mandato a Benito Mussolini un messaggio di fede e di speranza.

Guardai negli occhi l'amico mio, e mi sentii sicuro e dissi: « Finchè tu vivrai e vivranno le anime pure che con te son degne di collaborare alla grandezza d'Italia, alla restaurazione dell'economia nazionale, base necessaria del nostro vivere, come nazione rispettata, non mancherà nè a te nè agli amici tuoi l'ausilio dei migliori Italiani che hanno fiducia nel fascismo, quale prodotto di energie destinato provvidenzialmente a salvare la Patria nostra ». Poi ci separammo.

Anche nelle cose minime, si poteva vedere ciò che minacciava l'Italia.

Rammento che nel 1922, poco tempo prima del mio messaggio, le agenzie bolsceviche stendevano i propri tentacoli su Roma e ordinavano agli operai dello Stato, addetti alla flora Palatina, di non somministrare nemmeno una goccia d'acqua alle piante da me fatte crescere nel *Viridarium* degli Orti Farnese, le quali morivano per lunga mancanza di pioggia.

Vennero alcuni studenti del Policlinico e della Scuola di applicazione degli ingegneri ad offrirmi spontaneamente l'opera loro gratuita, perchè non venissero uccise dalla barbarie moderna, stupidamente bestiale, le piante che avevo restituito sul Colle Sacro alle origini della civiltà latina, per educare i figli del popolo di Roma.

Ora, circa il ponderoso e serio dibattito per le elezioni dei rappresentanti nazionali, non scelti da mire egoistiche tra i vuoti galleggianti nel torbido miscuglio sociale e che dovrebbero rappresentare un'intelligenza sopra la media degli elettori e saper amministrare da tecnici esperti e disinteressati le faccende

pubbliche, mi torna alla mente un pensiero dell'età augustea: *Vota numerantur, non ponderantur*.

Uno dei più grandi artisti italiani, Giotto di Bondone, nel rappresentare la Giustizia nella Cappella dell'Arena di Padova, figurò questa Eroina nell'atto di sorreggere i piatti della bilancia per controllare il peso delle azioni umane con la propria coscienza e non col giogo meccanico d'acciaio.

E quando da grandi rivolgimenti sociali è turbata la coscienza del popolo che deve liberare, i grandi artisti medioevali ci danno il controllo divino dello strumento della giustizia umana facendo salire fili invisibili dalla bilancia alle mani della Provvidenza, come nel medio-evo a Siena nel palazzo del Buon Governo. Un Governo a cui occorre sempre l'intervento divino.

Ad ogni modo, come avete ben capito, per quanto conosco del pensiero dell'antica India e dell'antica Roma, e secondo il mio semplice modo di vedere, non resta altro che accettare e ringraziare la Provvidenza e far di tutto perchè l'uomo che potrebbe essere destinato a salvare l'Italia, rimanga in condizioni di farlo, per quanto le forze umane glielo consentano.

DALLOLIO ALBERTO. Domando la parola per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Il Senato non si spaventa. Prometto di essere breve, anzi brevissimo, e manterrò la promessa.

Io sono, dopo la morte del nostro caro Carlo Ferraris, non dispiaccia all'on. Crispolti, il più antico proporzionalista del Senato. Sono proporzionalista da quasi mezzo secolo, o non è certo quando la rappresentanza proporzionale è accusata di colpe, comprese quelle non sue, che io rinnegherò o tacerò la mia fede.

SCIALOJA. Per altri cinquant'anni anguriamo.

DALLOLIO ALBERTO. Grazie, ma son troppi. Ho detto anche delle colpe non sue, perchè non è colpa della proporzionale, ma della sua degenerazione in parte predisposta e voluta, se dopo la sua attuazione non si sono potuti costituire in Italia governi saldi e durevoli.

Nessun metodo elettorale può avere tanta virtù taumaturgica da far sì che uomini deboli

divengano forti, nemmeno quando sommino le loro debolezze.

La verità è che il canone fondamentale della proporzionale, come ha ricordato l'amico Ruffini, suona così: «La rappresentanza a tutti. il Governo alla maggioranza».

Pretendere di trasportare il principio proporzionale dal campo rappresentativo al campo deliberativo, pretendere perfino che debba essere applicato alla composizione dello stesso Governo, è per ogni proporzionalista sincero la più scandalosa delle eresie.

Eppure è quello che si è voluto fare, e ne è venuto quel che ne è venuto: e non c'è da meravigliarsi troppo che la proporzionale, alla quale il Paese non era forse abbastanza preparato ne abbia dovuto pagare le spese. Ma io debbo onestamente riconoscere che l'opinione pubblica è oggi contraria al mantenimento della proporzionale e di questa contrarietà un vecchio liberale come me non può non tener conto.

Non già che io sia un adoratore delle maggioranze: tutt'altro! io credo anzi che le minoranze abbiano fatto la storia. Ma se c'è un argomento nel quale la maggioranza abbia ragione di farsi valere, è proprio quello della costituzione della rappresentanza politica. Ora non vi è dubbio che oggi la maggioranza desidera il ristabilimento del collegio uninominale che sente e comprende più di qualsiasi altro metodo elettorale. E poichè la legge vigente, che ebbe carattere transitorio, non potrebbe essere mantenuta, trovo naturale che si sia voluto accontentarla.

Quanto a me non mi sentirei certamente di votare il collegio uninominale, se fosse accompagnato da quel vecchio arnese di corruzione e di falsificazione del suffragio popolare che è il ballottaggio: ma esso è stato tolto di mezzo e così si potrà avere, oltre un'espressione più spontanea della volontà degli elettori, una rappresentanza, se anche non organica come nella proporzionale, almeno parziale ed empirica delle opinioni che sono nel Paese.

Per queste ragioni, senza rinunciare alla mia fede, senza rinunciare alla speranza di un ritorno futuro alla rappresentanza proporzionale, perchè i principi che poggiano sulla giustizia e sulla verità non perdono nulla con l'aspettare, dichiaro che, rendendomi conto dell'è necessità dell'ora che volgo, darò il mio voto

favorevole al disegno di legge quale è stato presentato dal Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Veniamo agli ordini del giorno.

Vi è in primo luogo l'ordine del giorno del senatore Ferri, che è stato già svolto.

Lo rileggo:

« Il Senato, approvando nelle linee fondamentali il progetto di legge, col proposito di introdurre quegli emendamenti che varranno a garantire agli elettori di tutti i partiti la possibilità di votare e la libera scelta del candidato, passa alla discussione degli articoli ».

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se accetta questo ordine del giorno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il mio parere l'ho già espresso implicitamente dichiarando che il Governo non può accettare questo ordine del giorno e gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole senatore Ferri se mantiene il suo ordine del giorno.

FERRI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Fracassi:

« Il Senato, approvando l'aumento del numero dei deputati a 560, in relazione all'aumentato territorio del Regno e all'accresciuta popolazione, convinto che col ritorno al collegio uninominale non debba essere diminuito a nessuna provincia il numero dei collegi a ciascuna assegnato dalla legge elettorale politica del 1913, confida che il governo applicherà rigorosamente questa regola nell'emanare i decreti reali per il reparto del numero dei deputati, e la circoscrizione dei collegi, e passa alla discussione degli articoli ».

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se accetta questo ordine del giorno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Prego vivamente l'onorevole senatore Fracassi di volere ritirare il suo ordine del giorno, associandosi a quello proposto dall'Ufficio centrale che, come già dichiarai, il Governo accetta. Sostanzialmente il concetto dell'uno e dell'altro ordine del giorno collimano ma l'ordine del giorno, dell'Ufficio centrale è più comprensivo e costituisce perciò una base più acconcia per il lavoro che le due Commissioni parlamentari dovranno esplicare a sostegno dell'opera del Go-

verno per la determinazione delle circoscrizioni elettorali.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracassi mantiene il suo ordine del giorno?

FRACASSI. Se ho bene compreso, l'onorevole ministro mi ha pregato di ritirare il mio ordine del giorno puramente e semplicemente, e di associarmi all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale il quale realmente, nella sua vastità, può anche comprendere il contenuto del mio ordine del giorno. Ma il mio ordine del giorno riguarda una questione speciale che è quella della diminuzione dei collegi che può avvenire in determinate provincie. E su questo io avrei desiderato dall'onorevole ministro una dichiarazione un po' più precisa al riguardo. La mia vecchia pratica parlamentare mi rende a dir vero un po' scettico sull'effetto delle raccomandazioni e degli ordini del giorno convertiti in raccomandazioni. Io credo che se si facesse un elenco degli ordini del giorno votati dal Senato ed accettati dal Governo e si ricercasse quale ne è stato il risultato, ci troveremmo di fronte ad una constatazione abbastanza sconcertante.

Io ho ritirato il mio emendamento come tale, perchè non volevo portarlo in votazione. L'ordine del giorno in cui l'ho trasformato spero che l'onorevole ministro vorrà accettarlo, non solo nel larghissimo ambito dell'ordine del giorno della commissione, ma anche per quel che riguarda la diminuzione del numero dei collegi nelle diverse provincie.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole senatore Fracassi. Il numero dei deputati è fissato in un articolo del disegno di legge e questo articolo non può essere modificato che con un emendamento. Ella invece ha dichiarato che ritira il suo emendamento, che ha convertito in ordine del giorno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Senato ha già conosciuto, attraverso la relazione scritta dell'Ufficio centrale e le dichiarazioni dello stesso onorevole relatore, che su questo punto corrispondono perfettamente agli intendimenti del Governo, quali direttive generiche si ritiene dovranno essere adottate nella determinazione delle future circoscrizioni elettorali, e

cioè: rispetto, per quanto possibile, alla proporzione demografica; rispetto alla tradizione degli antichi collegi uninominali; considerazione massima possibile delle condizioni di viabilità e di unità d'interessi. Naturalmente tutti questi vari elementi dovranno essere equamente considerati e tenuti in conto di volta in volta secondo che alla Commissione parlamentare e poi al Governo appaia che questo o quello possa prevalere e conciliarsi con gli altri. Perciò io ritengo che le considerazioni svolte dall'onorevole senatore Fracassi nel suo discorso, e formulate nel suo ex-emendamento, trasformato ora in ordine del giorno, possano essere sostanzialmente accettate, non solo come raccomandazione ma anche in un certo senso come impegno da parte del Governo di tenerne conto, s'intende non come criterio esclusivo e tassativo, ma come uno dei criteri che dovranno seguirsi nella esplicazione di questo mandato.

FRACASSI. Dopo le dichiarazioni del ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato fa voti che la circoscrizione per collegi, da determinarsi per decreto Reale, sentite le Commissioni parlamentari, pure fondandosi principalmente sul fattore della popolazione, tenga anche conto delle tradizioni delle antiche circoscrizioni elettorali uninominali e di ogni altro elemento che nei casi singoli meriti speciale considerazione ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno, che il Governo ha dichiarato di accettare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Domando all'onorevole ministro dell'interno se consente che questa discussione si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale, oppure su quello ministeriale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Per ragioni evidenti domando che la discussione avvenga sul testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Allora la discussione si svolgerà sul testo presentato dal Governo.

Di volta in volta saranno poi messi in votazione gli emendamenti presentati a ciascun articolo sia dall'Ufficio centrale che da altri proponenti.

Art. 1.

Il testo unico della legge elettorale politica, approvato col Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, è modificato come segue:

Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 560.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale seconda la circoscrizione per collegi che sarà determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sarà stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa provincia.

La tabella dei collegi così formata farà parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 41.

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.

Il secondo comma, identico.

(Approvato).

Art. 42.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per la elezione debbono decorrere almeno trenta giorni.

Il sindaco di ciascun comune del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 43.

Terzo comma: Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

(Approvato).

Art. 45.

N. 3. Soppresso.

N. 5. Sostituire la parola busta alla parola scheda.

(Approvato).

Art. 46.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C' e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

La busta è di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

La scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità.

Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

(Approvato).

Art. 48.

Nel primo comma alle parole primo presidente della Corte di appello circoscrizionale tabella A sostituire le altre primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

(Approvato).

Art. 51.

Nei primi quattro comma sostituire alla parola circoscrizione la parola provincia e nel quinto comma alla parola circoscrizione la parola collegio.

(Approvato).

Art. 52.

La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste del collegio.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del collegio per il quale si pone la candidatura, nonché il cognome ed il nome, la paternità ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non è stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, nè alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera f) dell'articolo 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nelle liste politiche del collegio.

I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa da lire 300 a 3.000. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori

residenti all'estero, da Regio Console che appone anche le indicazioni del comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a lire 3.000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un comune del collegio o dal Regio Console in caso di assenza dal Regno.

In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

(Approvato).

PRESIDENTE. All'art. 52 sono stati proposti due emendamenti dall'Ufficio centrale; il Governo ha dichiarato di non accettarli e l'Ufficio centrale ha dichiarato di mantenerli, pur astenendosi dalla votazione.

Il primo emendamento è così concepito: « La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 200, o non più di 300 elettori iscritti nelle liste del collegio ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Il Senato non approva).

Leggo il secondo emendamento che suona così: « La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie ».

FEDERZONI, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Dichiaro all'Ufficio centrale e al Senato che nelle

istruzioni che tradizionalmente sono diramate alle prefetture e agli altri uffici esecutivi, e che sono ispirate naturalmente a principi di probità e obiettività per la interpretazione della legge, sarà tenuto conto dell'emendamento proposto al Senato, come interpretazione della volontà del legislatore.

SCHANZER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Ringrazio il ministro di questa dichiarazione. Si tratta di una nuova interpretazione data dall'Ufficio centrale la quale tende a facilitare notevolmente la raccolta e l'autenticazione delle firme degli elettori. Infatti, in ogni comune c'è il cancelliere del Giudice conciliatore e le firme degli elettori possono essere raccolte con atti separati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 52. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 53.

La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi delle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme sieno state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che siano stati allegati il certificato di nascita dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex deputati già convalidati, nonchè il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente;

f) che sia stato allegato, per il candidato che risulti compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio, o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio.

In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo è stato proposto un emendamento dall'Ufficio centrale che suona così:

«... del 17° giorno precedente a quello delle elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta».

Questo emendamento non è accettato dal Governo.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova l'emendamento all'art. 53, proposto dall'Ufficio centrale, è respinto).

Pongo ai voti l'art. 53.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 53-bis.

Quando in un Collegio risulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmetterà al Presidente del tribunale, cui spetta ai sensi del successivo articolo 81 fungere da Ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il Presidente, sentito l'Ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamerà l'unico candidato e provvederà quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

Qualora invece in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commis-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1925

sione provinciale ne darà notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprirà i termini per la presentazione di nuove candidature purchè non oltre il giovedì prima della elezione e di ciò darà avviso da pubblicarsi a cura dei Sindaci in tutti i comuni del collegio.

Ove, per effetto della morte di uno dei candidati non resti in un collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 della presente legge.

Su questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto il seguente emendamento:

« Ove non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'art. 42 della presente legge ».

Insiste su di esso l'Ufficio centrale?

SCHANZER, *relatore dell'Ufficio centrale*. Non mi pare che noi dobbiamo fare a questo emendamento un trattamento diverso da quello che facciamo agli altri.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo ritiene che questo emendamento non possa rientrare in quelle disposizioni che in sede di coordinamento possano chiarire la volontà del Senato. Perciò io prego il Senato di voler respingere questo emendamento, il quale d'altronde riguarda un caso specialissimo e ipotetico che presumibilmente non si presenterà mai.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale all'art. 53-bis, non accettato dal governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 53 *bis* nel testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54.

Identico.

(Approvato).

Art. 55.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco di un comune del Collegio, ogni candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovansi il comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa

da 300 a 3000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

(Approvato).

Art. 55-bis.

Il candidato ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica deve presentare non oltre le ore 16 del sabato precedente la elezione alla Cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso farà usare per la sua elezione, da esso controfirmata in forma autentica.

Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformità rilasciata a tergo dalla Prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire a cura del candidato, a ciascun ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

Sarà esonerato da tale obbligo il candidato che consegnerà un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun comune al Sindaco del comune stesso, purchè non oltre il sabato precedente la elezione, oppure consegnerà un numero di schede corrispondenti al numero totale delle sezioni del Collegio al sindaco del capoluogo del Collegio, purchè ciò avvenga non oltre il mercoledì precedente la elezione.

I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilità, alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del comune o dell'intero Collegio.

In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 56.

Soppresso.

Art. 58.

Sostituire la parola collegio alla parola circoscrizione.

(Approvato).

Art. 62.

Secondo comma — Sopprimere le parole: « una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino di cui all'articolo 54, n. 4, lettere b) e c) ».

(Approvato).

Art. 65.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

(Approvato).

Art. 66.

Nel primo e secondo comma sostituire: busta a scheda.

Il resto identico sostituendo alle parole rappresentanti di liste le parole rappresentanti di candidati.

(Approvato).

Art. 69.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta

e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca in una delle cabine a ciò destinata ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'articolo 46.

Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire trecento.

(Approvato).

Art. 70.

Sostituire la parola busta alla parola scheda.

Sopprimere l'ultimo comma.

(Approvato).

Art. 72.

Sostituire la parola busta alla parola scheda.
(Approvato).

Art. 73.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

(Approvato).

Art. 76.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale di cui all'articolo 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato,

per il quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 65, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 80.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da de-

posita, si nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

(Approvato).

Art. 77.

Oltre al caso di nullità, previsto dall'art. 70, sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 76, numero 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'articolo 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

(Approvato).

Art. 78.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non

abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 65 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta. delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 80 nella Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 80.

PRESIDENTE. Su questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto un emendamento, del quale do lettura.

Sostituire alle ultime parole del primo comma le seguenti:

«... e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 65 e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliono apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale ».

FEDERZONI, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Anche di questa proposta credo che si potrà tener conto come interpretazione autentica in sede di istruzioni da darsi alle autorità dipendenti.

SCHANZER, relatore. Ringrazio per questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, e non accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'articolo 78 nel testo integrale proposto dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 79.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'articolo 65 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella Segreteria del comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 76, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 80.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76 alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

(Approvato).

Art. 81.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 78, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel

compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

(Approvato).

Art. 82.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del comune capoluogo del collegio, il quale lo porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 83.

Soppresso.

(Approvato).

Art. 84.

Soppresso.

(Approvato).

Art. 85.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccoman-

dato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

(Approvato)

Art. 86.

I primi tre comma identici.

Quarto comma: sopprimere le parole di alcuna lista e.

Quinto comma: identico.

Sesto comma: sostituire alle parole ufficio centrale nazionale, le altre: al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo del collegio.

Settimo comma: sopprimere la parola nazionale.

Gli ultimi tre comma: identici.

(Approvato).

Art. 87.

Sostituire nel primo comma alle parole Primo presidente della Corte di appello di Roma, le altre Procuratore generale presso la Corte di appello.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 89.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data delle elezioni, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il Primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il Presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.;

g) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati nel collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico Ministero di qualunque grado;

d) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V. S. N. che esplicano nel proprio collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni.

PRESIDENTE. Sull'articolo 89 l'Ufficio centrale ha presentato tre emendamenti.

Do lettura del primo:

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato e i consiglieri di appello purchè addetti a funzioni giudicanti e il Presidente del Tribunale supremo militare;

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Dichiaro di non poter accettare questo emendamento per una ragione evidente, perchè cioè esso toccherebbe realmente la sostanza delle disposizioni.

Al vaglio dell'esperienza si vedrà poi se non converrà successivamente di allargare i limiti di eleggibilità nel senso proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento che non è accettato dal Governo.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Do lettura del secondo emendamento presentato dall'Ufficio centrale al comma *g*) dell'art. 89:

« *g*) gli ufficiali inferiori, i funzionari od impiegati decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ritengo che questo emendamento possa trasferirsi come interpretazione autentica nelle istruzioni, in quanto che il deputato che propose e ottenne, in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento, la disposizione favorevole agli ufficiali inferiori fregiati delle più alte decorazioni, intese certamente, come intese la Camera nell'approvare la proposta stessa e come soprattutto intese il Governo nell'accettarla, che la dizione « ufficiali inferiori » comprendesse oltre gli ufficiali in attività di servizio anche quelli che si trovano nelle categorie degli ufficiali in congedo. È evidente che per questi uomini che hanno delle straordinarie benemerenzze verso la patria, come dimostra il fatto di esser decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine Militare di Savoia, si riproducono, per quello che riguarda la eleggibilità, quelle deroghe e quelle prerogative che sono attribuite ad essi anche per altre forme della loro attività pubblica e privata.

Quindi ritengo che nella dizione « ufficiali inferiori » siano compresi anche gli ufficiali inferiori delle categorie in congedo che si troverebbero, senza la deroga in questione, in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità.

SCHANZER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Scopo dell'emendamento, era il seguente. Secondo l'articolo 89 sono dichiarati ineleggibili gli impiegati, meno che quando si dimettano tre mesi prima della data delle elezioni, e sono stati dichiarati ugualmente ineleggibili gli ufficiali inferiori. Però, con una disposizione che è stata inserita alla Camera nella lettera *g*) sono stati dichiarati eleggibili gli « ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia ». Allora è sembrato all'Ufficio centrale che, per ragioni evidenti di giustizia, questa disposizione di favore si dovesse applicare non solo agli ufficiali inferiori, ma a tutti i funzionari i quali avessero ottenuti così alti attestati di valore come la medaglia d'oro o l'Ordine militare di Savoia.

Da qui la ragione dell'emendamento che noi abbiamo aggiunto; « i funzionari od impiegati »; e duole all'Ufficio centrale che l'emendamento, come gli altri, non abbia potuto aver corso; ad ogni modo ringrazio, a nome dell'Ufficio centrale, il ministro il quale, almeno nella misura del possibile ossia nella misura consentita dall'interpretazione, vuole estendere questa disposizione a tutti i funzionari civili che siano ufficiali in congedo. Così, almeno in parte, lo scopo dell'emendamento proposto sarà raggiunto.

FEDERZONI. Praticamente, in modo totale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Do lettura del terzo emendamento presentato dall'Ufficio centrale all'articolo 89:

e) i magistrati d'appello e quelli non contemplati nella lettera *c*) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico Ministero di qualunque grado;

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Per ragioni evidenti connesse a quanto dissi a proposito del primo emendamento prego il Senato di voler respingere l'emendamento, proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 89 nel testo ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato).

Art. 90.

I funzionari ed impiegati di cui nell'articolo precedente, che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori alla data dell'elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'art. 82, comma 3^o, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 91.

Soppresso.

Art. 94.

Aggiungere alla parola: personalmente le altre; o per interposta persona.

(Approvato).

Art. 96.

Sostituire alle parole: di cui all'articolo 91, le altre: di cui all'articolo 89.

(Approvato).

Art. 96 bis.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

(Approvato).

Art. 96 ter.

Le funzioni di presidente della amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

Chiunque eserciti le funzioni di presidente dell'Amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale o di presidente dell'Amministrazione provinciale.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Ricci Federico ha proposto il seguente emendamento:

Al 1°, 2° e 1° comma, dopo la parola sindaco, aggiungere:

« di commissario regio, prefettizio ordinario e straordinario, preposto ad una amministrazione provinciale o comunale ».

Chiedo all'onorevole Ricci Federico se mantiene il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Ritiro il mio emendamento, per non far perdere tempo al Senato, tanto più che posso ritenere che di esso sarà tenuto conto dal Governo nella interpretazione che darà alla disposizione dell'articolo.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Terrò conto di questo emendamento quale interpretazione della disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo 96-ter.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 96 quater.

Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

(Approvato).

Art. 100.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura in più di due collegi è nulla.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

Art. 2.

Le incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per il presidente dell'Amministrazione provinciale si intendono applicabili, fin quando non sarà stato completamente attuato il nuovo ordinamento disposto col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, al presidente della Deputazione provinciale.

(Approvato).

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa è sancita una causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità, gl'interessati potranno far cessare la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità prima dell'entrata in vigore della presente legge ed i deputati attualmente in carica nei 10 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).


Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentite le Commissioni indicate nell'art. 40, le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico approvato con Regio decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694, anche per quanto riguarda i termini e le dizioni « circoscrizioni, schede e rappresentanti di liste » da sostituire rispettivamente con le altre « collegio, buste e rappresentanti di candidati ».

(Approvato).

ALLEGATO A.

BUSTA



a) Appendice sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore.

b) Spazio per la firma dello scrutatore.

c) Spazio sul quale il presidente imprime il bollo dell'ufficio.


d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto.

e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.


N.B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

ALLEGATO B.

SCHEDA



a) Porzione centrale di cm. 6 di lato ovvero di diametro, la quale sulle due facce porta stampata la designazione del candidato.



a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato, e alla votazione di ballottaggio per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione di ballottaggio per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale i signori senatori: Di Bagno, Podestà, Chimienti, Di Terranova, Ginori Conti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede ed i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albertini, Albertoni, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertetti, Berti, Bevione, Bianchi Leonardo, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsalino, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Calisse, Callaini, Calleri, Camerini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Cocuzza, Coffari, Colonna, Colosimo, Contarini, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durango, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Figoli, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frassati, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Lanza Di Scalca, Libertini Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marcello, Marchiava, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Nicolini Pietro, Novaro.

Orlando, Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Pascale, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Raggio, Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Sanminiatielli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Se-

grè, Sforza, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi.

Tacconi, Taddei, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Treccani.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollenborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico della legge elettorale politica 13 dicembre 1923, numero 2194 »:

Senatori votanti	272
Favorevoli	214
Contrari	58

Il Senato approva.

Il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale, sarà proclamato nella seduta di lunedì.

Sull'ordine del giorno.

CRISPOLTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, mi faccio eco del desiderio di parecchi senatori e propongo che la seduta di lunedì, invece di incominciare alle 15, cominci alle 16, e ciò perchè alcuni treni arrivano dopo le 15. Sottopongo agli onorevoli colleghi e al Senato questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Crispolti, perchè la seduta di lunedì cominci alle ore 16 anzichè alle ore 15.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi.

(La proposta non è approvata).

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Lunedì secondo l'ordine del giorno dovrebbero venire in discussione i progetti militari. Il fatto però è questo. Sappiamo che c'è una relazione di minoranza ma non l'abbiamo ancora avuta. Mi si dice che verrà distribuita questa sera, e quindi l'avremo solamente domani.

Ora se lunedì si comincia subito la discussione su questi progetti di legge militari è necessario che ciascuno di noi debba venir qui sapendone qualcosa, poichè si tratta di materia molto grave; e non si può votare per delegazione di coscienza: bisogna che ciascuno di noi trovi il tempo per formarsi un giudizio. Pregherei quindi si facesse l'inversione dell'ordine del giorno, cosa ben facile, perchè siccome in seguito dovrebbe venire in discussione il bilancio delle finanze, si potrebbe dare a questo la precedenza, perchè ripeto prima di accingerci alla discussione dei progetti militari bisogna che ci sia dato il tempo necessario ad un completo studio.

Noi abbiamo sentito finora una campana suonata a distesa da molti, ma ce n'è anche un'altra che non abbiamo sentito ancora.

PRESIDENTE. Il senatore De Cupis proporrebbe che, in luogo dei progetti militari, lunedì venisse in discussione prima il bilancio delle finanze: ma siccome la relazione non può essere distribuita che domani, chiedo all'onorevole ministro delle finanze se non ha difficoltà che i due progetti, sul bilancio delle finanze e sulla previsione dell'entrata, siano discussi separatamente.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Io ho chiesto all'onorevole Presidente del Senato che la discussione generale dei due bilanci delle finanze e dell'entrata venga abbinata come si è fatto alla Camera. Il Senato comprenderà la ragione sostanziale di questo abbinamento, quindi dovrei pregare il Senato di aderire alla mia proposta.

PRESIDENTE. Data la dichiarazione del ministro delle finanze per lunedì non sarebbe possibile porre all'ordine del giorno la discussione dei due bilanci.

Per dare ragione alle considerazioni dell'onorevole De Cupis e date le premesse, l'unica soluzione sarebbe quella di non tenere seduta, e, se l'onorevole De Cupis ne fa la proposta, potrà mettersi in votazione.

LEGISLATURA XXVII - 1ª SESSIONE 1924-25 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1925

DE CUPIS. Io ho creduto di far cosa onesta nel fare la mia proposta, ma se il Senato non l'accoglie, pazienza.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare l'inversione dell'ordine del giorno per i quattro decreti legge da convertirsi in legge; ad ogni modo, essendoci la proposta del senatore De Cupis, escludendosi l'inversione per il bilancio delle finanze, date le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io propongo l'inversione dell'ordine del giorno per i quattro decreti-legge.

Coloro che approvano che la discussione dei quattro disegni di legge abbia luogo lunedì in principio di seduta, invertendo l'ordine del giorno, sono pregati di alzarsi.

La proposta è approvata.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti

a favore degli Istituti e Società di credito edilizio (N. 13);

Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro della pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli Uffici scolastici di Trento e Trieste (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 943, contenente disposizioni per l'istruzione elementare (N. 64);

Organizzazione della Nazione per la guerra (N. 77):

Ordinamento del Regio Esercito (N. 75);

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio Esercito (N. 76);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 90).

La seduta è tolta (ore 18,10).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1925 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche